

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

t.10

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. **17**

DEL **25/06/2024**

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 19:00 nella Sala Comunale in prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

| | | |
|-----------------|-----------------------------|----------|
| 1) Sindaco | TREVENZOLI DANIELE | Presente |
| 2) Vice Sindaco | FORMOSO MARIA TERESA | Presente |
| 3) Consigliere | TAVELLA CHRISTIAN | Presente |
| 4) Consigliere | FIORINI DAVIDE | Presente |
| 5) Consigliere | FORMIGARI RICCARDO | Presente |
| 6) Consigliere | ROLLI CAROL | Presente |
| 7) Consigliere | VIVIANI FEDERICA | Presente |
| 8) Consigliere | VACCARI GIACOMINI MATTIA | Presente |
| 9) Consigliere | GIACOMINI GUIDO | Assente |
| 10) Consigliere | BASSANI LORIS | Presente |
| 11) Consigliere | POCHESCI ALDINA | Presente |

Presenti: **10** Assenti: **1**

Presiede il Sig. TREVENZOLI DANIELE

Assiste il Segretario Comunale Sig. COPPOLA DOTT.PAOLO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2024

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, illustra brevemente il punto sottolineando il dato molto positivo dato dalla invarianza delle tariffe Tari rispetto all'anno precedente, soffermandosi sulla ripartizione dei costi delle utenze non domestiche pari al 46% significativa per un piccolo Comune come Villimpenta.

Il Sindaco, constatata l'assenza di interventi, pone pertanto in votazione il punto, che viene approvato alla unanimità dei presenti: analoga votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D. lgs. n. 267/2000 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" TUEL, che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" TUEL, avente ad oggetto "*Principi generali*", che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, avente ad oggetto "altri allegati al bilancio di previsione", secondo cui al Bilancio di previsione sono allegate (punto c) "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali...*";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme*

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021, convertito nella L. n. 15/2022, il quale prevede che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Pertanto, dal 2022, in maniera stabile i Comuni possono decidere di approvare i piani economico finanziari, i regolamenti e le tariffe della TARI entro il più ampio termine del 30 aprile”;
- l'art 7 comma 7- quater del Decreto Legge n. 39 del 29.03.2024, il quale prevede l'estensione del termine per la presentazione dei piani finanziari e l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti relativi alla tassa rifiuti per l'anno 2024 al 30 giugno;

Considerato che l'art. 1, comma 527, della L. n. 205/2017, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

Richiamati i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “*criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la delibera di ARERA n. 444/2019, recante “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati*” con indicazioni in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif.;

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione dell’Autorità del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/rif. ha aggiornato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021;
- ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l’Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;
- la delibera ARERA n° 363/2021/R/rif. del 3 agosto 2021 – Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- delibera ARERA 385/2023/R/rif
- delibera ARERA387/2023/R/Rif
- delibera Arera n. 389/2023/R/rif

Preso atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- al comma 639 è stato istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
- al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- al comma 683 dispone che *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

Preso atto che la tassa istituita dall’art. 1 – comma 639 – della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura di corrispettivo;

Visto che l’art. 1, comma 738, della L. n. 160/2019, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Considerato che il suddetto art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata l. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) dai commi da 641 a 668;

Sottolineati, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della summenzionata L. n. 147/2013:

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

- 660. *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;*
- 682. *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*
 - a) per quanto riguarda la TARI:*
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;*
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);”;*

Visti, inoltre,

- il comma 652 della L. 147/2013 che consente al Comune *“Nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”*, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

Richiamato il Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29.03.2017, come modificato dalla deliberazione di C.C. n. 34 del 28.06.2021;

Dato atto che le rate per il versamento della TARI, per l'anno 2024, saranno le seguenti:

- I. rata n. 1 con scadenza al 31.08.2024;
- II. rata n. 2 con scadenza al 31.10.2024;
- III. rata n. 3 con scadenza al 31.12.2024;

oppure unica soluzione con scadenza al 31.08.2024;

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

Richiamata la propria deliberazione in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2024, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Villimpenta e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità e come validato da CO.SE.A;

Richiamata, altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 04.04.2023 con la quale è stato approvato il piano economico finanziario PEF 2023-2025;

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi."*;

Visti i commi 837 e 838 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e che il canone sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

Ricordato che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Dato atto che nel territorio comunale è attiva la modalità di raccolta, recupero/smaltimento rifiuti con un sistema di misurazione, commisurato alle reali quantità di rifiuti, aggregate per tipologie, conferite al servizio pubblico, nonchè alla quantità di rifiuto secco residuo conferito, misurato in peso o in volume, ai fini dell'applicazione del corrispettivo;

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art. 10 "Articolazione delle tariffe" del "Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti" del Comune di Villimpenta, e ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 651 e 668, della L. n. 147/2013, è prevista l'applicazione di una tariffa trinomica composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da due quote variabili rapportate alla quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti;

Considerato che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe per il corrispettivo rifiuti in luogo della TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Richiamato l'allegato "Corrispettivo rifiuti 2024 - determinazione delle tariffe", quale parte integrante e sostanziale del presente atto che contiene:

- parametri di suddivisione piano finanziario TARI 2024 suddiviso tra utenze domestiche e non domestiche,
- corrispettivo rifiuti 2024 - tariffe utenze domestiche con prospetto della variazione % rispetto al 2023;
- corrispettivo rifiuti 2024 - tariffe utenze non domestiche - quota fissa;
- corrispettivo rifiuti 2024 - tariffe utenze non domestiche - quota variabile 1;
- corrispettivo rifiuti 2024 - tariffe utenze non domestiche - quota variabile 2;
- corrispettivo rifiuti 2024 - tariffe utenze non domestiche - variazione % rispetto al 2023;
- ripartizione costi 2024 tra utenze domestiche e non domestiche suddivise tra quota fissa, quota variabile 1 e quota variabile 2;

Valutata la congruità delle tariffe definite, a garanzia di copertura dei costi iscritti nella pianificazione finanziaria;

Tenuto conto che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore il 01/01/2024, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

Ritenuto di approvare le suddette tariffe per il corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI specificate nell'allegato "Corrispettivo rifiuti 2024 - determinazione delle tariffe", quale parte integrante e sostanziale del presente atto da applicare per l'anno 2024, come sopra premesso;

Preso atto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

Visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" T.U.E.L.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Visti altresì il parere formulato dall'Organo di revisione economico-finanziaria espresso, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

Presenti e votanti n.10, con voti favorevoli n.10, astenuti e contrari nessuno, resi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare, come riportato nell'allegato "Corrispettivo rifiuti 2024 - determinazione delle tariffe" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe per il corrispettivo rifiuti (TARI) per l'anno 2024, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
2. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2024;
3. Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
4. Di dare atto che sul tributo comunale trova applicazione il tributo provinciale nella misura del 5 per cento come stabilito nella delibera di Giunta Provinciale di Mantova;
5. Di dare atto che le rate per il versamento della TARI, per l'anno 2024 saranno le seguenti:
 - rata n. 1, con scadenza al 31.08.2024
 - rata n. 2 con scadenza al 31.10.2024
 - rata n. 3 con scadenza al 31.12.2024oppure unica soluzione con scadenza al 31.08.2024
6. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;
7. Di dare atto che:
 - ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 4 e ss.mm.ii, il Responsabile del procedimento è la Posizione Organizzativa dott.ssa Ombretta Guerra;

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

sono state osservate a cura del Responsabile del servizio competente le misure anticorruzione previste nella sezione Valore Pubblico, performance, anticorruzione, Sottosezione rischi corruttivi del vigente Piano integrato di attività e organizzazione;;

in capo ai Responsabili di Servizio che emettono i pareri richiesti dal D.lgs. n. 267 del 2000 non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune e non sussistono obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune;

- il presente provvedimento non è rilevante ai fini del popolamento della sezione di Amministrazione Trasparente di riferimento nel rispetto del d.lgs. 33/2013, a cura del Responsabile di Servizio competente,
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione;

Visto il quarto comma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Presenti e votanti n.10, con voti favorevoli n.10, astenuti e contrari nessuno, resi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta

C.F.00389360207

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

ORIGINALE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AREA DI COMPETENZA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2024

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita:

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi".

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

| | |
|---|---|
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO | Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime: PARERE FAVOREVOLE Il Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA Guerra Dott.Ssa Ombretta Data 19-06-2024 |
|---|---|

| | |
|--|---|
| IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA | Per quanto concerne la regolarità contabile esprime: PARERE FAVOREVOLE Il Responsabile Area Contabile Guerra Dott.Ssa Ombretta Data 19-06-2024 |
|--|---|

| DATA DELLA SEDUTA | ORDINE DEL GIORNO | VERBALIZZANTE |
|------------------------|-------------------|--|
| Martedì 25 Giugno 2024 | 1 | IL SEGRETARIO COMUNALE Coppola Dott.Paolo |

| | | |
|-----|-------------------------------------|----------------------------|
| (X) | DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBITA' | DELIBERAZIONE N. 17 |
|-----|-------------------------------------|----------------------------|

